

Legge 5 marzo 2001, n. 57
(G.U. 20 marzo 2001, n. 66)

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

TITOLO I
REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

Art. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)¹.

Art. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)².

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. ³La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549 a Euro 4.648 in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)

¹ Articolo abrogato dall'art. 22, primo comma, della L. 12 dicembre 2002, n. 273, che ha introdotto un nuovo testo dell'art. 12-bis della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (v. anche comunicazione ANIA Prot. 457 Ass. Auto 39 del 5 dicembre 2002).

² V. anche comunicazione ANIA Prot. 77 del 23 febbraio 2001.

³ I primi due periodi del comma sono stati abrogati dall'art. 22, secondo comma, della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (v. anche comunicazione ANIA Prot. 457 Ass. Auto 39 del 5 dicembre 2002).

istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281⁴, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse;
- b) il quarto periodo è soppresso.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

"5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".

Art. 3.⁵

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione).

1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

⁴ In G.U. n. 189 del 14 agosto 1998.

⁵ V. anche comunicazione ANIA Prot. 77 del 23 febbraio 2001.

“Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all’assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all’assicurato nonché al danneggiato l’accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all’ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo”.

2. Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui al comma 3 dell’articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Tutela del contraente l’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli).

1. Dopo l’articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 12-quater.⁶ - 1. Il rifiuto o l’elusione da parte delle imprese assicuratrici dell’obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell’articolo 11 per l’assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da Euro 1.549 a Euro 4.648, in relazione a ciascun illecito.

2. E’ fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 16.

3. L’assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi”.

⁶ V. anche comunicazione ANIA Prot. 77 del 23 febbraio 2001.

Art. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)⁷.

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

“Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.

⁷ V. anche comunicazioni ANIA Prot. 77 del 23 febbraio 2001, Prot. 130 del 30 marzo 2001, Prot. 188 del 23 maggio 2001 e Prot. 192 del 25 maggio 2001.

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a Euro 619,75;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di Euro 36,15 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato⁸.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità⁹.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive¹⁰, in misura corrispondente alla variazione

⁸ Comma così sostituito dall'art. 23, terzo comma, della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (v. anche comunicazione ANIA Prot. 457 Ass. Auto 39 del 5 dicembre 2002).

⁹ V. Decreto Ministeriale 3 luglio 2003 (in G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003); v. anche comunicazione ANIA Prot. 352 Ass. Auto 39 Legale 10 del 17 settembre 2003.

¹⁰ Le parole "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono state sostituite da "con decreto del Ministro delle attività produttive" dall'art. 21, quinto comma, della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (v. anche comunicazione ANIA Prot. 457 Ass. Auto 39 del 5 dicembre 2002).

dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT¹¹.

7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

“L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da Euro 516 a Euro 1.549;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da Euro 5.164 a Euro 30.987, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da Euro 7.746 a Euro 123.949, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da Euro 1.549 a Euro 4.648. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di Euro 413;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di Euro 1.032 e un limite massimo rispettivamente di Euro 25.822 per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di Euro 103.291 per

¹¹ V. decreto Ministro delle attività produttive 30 luglio 2002 (in G.U. n. 186 del 9 agosto 2002) che ha aggiornato, a decorrere dal mese di aprile 2002, a Euro 634,62 l'importo del primo punto percentuale di invalidità permanente e a Euro 37,02 l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta (v. anche comunicazione ANIA Prot. 331 Ass. Auto 30 del 27 agosto 2002) e decreto Ministro delle attività produttive 22 luglio 2003 (in G.U. n. 175 del 30 luglio 2003) che ha ulteriormente aggiornato, a decorrere dal mese di aprile 2003, a Euro 650,49 l'importo del primo punto percentuale di invalidità permanente e a Euro 37,95 l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta (v. anche comunicazione ANIA Prot. 307 Ass. Auto 36 Legale 6 del 31 luglio 2003).

sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto¹².

Art. 6
(*Ricorsi*).

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80¹³.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni diversa disposizione.

(*omissis*)

¹² In tema di compensi professionali, v. anche comunicazioni ANIA Prot. 136 del 4 aprile 2001 e Prot. 192 del 25 maggio 2001.

¹³ In Suppl. Ord. alla G.U. n. 82 dell'8 aprile 1998.

Allegato A
(v. articolo 5, comma 2)

Tabella di determinazione del valore del punto	
Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3